



## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: UTILIZZO EX ART. 1, COMMA 557 L. 311/2004 DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI ANDRANO SIG. MARCO GARZIA**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **tredecim** del mese di **aprile** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Edoardo CALO'** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	CALO' EDOARDO	Si	
Assessore	FUSO MASSIMO	Si	
Assessore	GAETANI SALVATORE	Si	

Totale Presenti: **3**

Totale Assenti: **0**

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Giuseppe BORGIA**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO**

che, al fine di non pregiudicare il normale svolgimento dell'attività del I Settore relativamente ai servizi demografici le funzioni di istruttore amministrativo (cat. C) sono state gestite finora mediante incarico esterno affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 (finanziaria 2005), al sig. Marco Garzia, dipendente del Comune di Andrano;

che è intenzione dell'Amministrazione comunale continuare ad avvalersi temporaneamente, nelle more di una diversa organizzazione interna degli uffici, della prestazione professionale del dipendente del Comune di Andrano, sig. Marco Garzia;

**VISTO** l'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004, il quale consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni locali al fine di garantire lo svolgimento dei servizi propri dell'Ente;

**VISTA** la Delibera n. 223/2012 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione ha sostenuto che:

- la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009; Sez. Veneto par. n. 17 del 20 maggio 2008;
- la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 non integra quindi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego e pertanto la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dell'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010;
- il citato comma 557 detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;
- in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al distacco di personale, non occorre la costituzione di un nuovo contratto essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza. Il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale”;

**RICHIAMATO** il parere del Consiglio di Stato, sez. I n. 2141/2005 del 25/05/2005, che ha affermato che la disposizione dell'art 1 comma 557 della legge 311/2004 costituisce una fonte normativa speciale e, pertanto, prevalente rispetto alla norma ordinaria, in quanto “introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”;

**VISTA** la circolare 21.10.2005, n. 2/2005 del Ministero dell'Interno, con cui, a seguito del parere del Consiglio di Stato di cui sopra, si ammetteva la facoltà per gli Enti locali sotto i 5000 abitanti di stipulare contratto di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali previsto dalla legge e in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001;

### **DATO ATTO**

-che, con nota trasmessa al Comune di Andrano (prot. n. 1839 del 23/3/2022), è stata richiesta l'autorizzazione necessaria per l'utilizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, del dipendente sig. Marco Garzia, per n. 9 ore settimanali con decorrenza dal 01.04.2022 e sino al 31.12.2022;

-che il Comune di Andrano ha autorizzato, con nota prot.n. 281/2022, il proprio dipendente sig. Marco Garzia all'espletamento dell'incarico in oggetto fino al 30/6/2022 e con determinazione n. 212/2022 fino al 31/12/2022;

**RITENUTO**, nel permanere le condizioni di indisponibilità di una figura professionale specializzata e competente in materia di servizi demografici, di prorogare l'utilizzo ex art.1, comma 557, L.311/2004 del sig. Marco Garzia, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Andrano, inquadrato nella categoria professionale C, posizione economica C/1, fino al 31.12.2022 per n. 9 ore settimanali, salva eventuale revoca dell'autorizzazione concessa dal Comune di Andrano o diversa organizzazione interna;

**RILEVATO**, ancora, che ad oggi non esistono altri rimedi organizzativi per garantire il corretto svolgimento delle funzioni fondamentali relative ai servizi demografici sino all'effettivo passaggio alla gestione associata delle stesse o ad una diversa organizzazione interna;

**VISTO** il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il vigente CCNL per il comparto "Regioni ed Autonomie Locali";

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli resi ed espressi nei modi e forme di legge

### **DELIBERA**

per le motivazioni in premessa riportate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di garantire la funzionalità del Servizio demografico mediante la proroga dell'utilizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, del dipendente di ruolo del Comune di Andrano sig. Marco Garzia, dal 01.04.2022 al 31.12.2022, salvo diversa organizzazione interna o avvio della gestione associata delle funzioni comunali;
2. di precisare che al sig. Marco Garzia verrà riconosciuto il trattamento economico e giuridico previsto dal vigente C.C.N.L. degli E.E.L.L. in riferimento alla categoria economica in godimento presso il Comune di Andrano, in relazione alla durata ed articolazione della prestazione lavorativa;
3. di imputare la spesa sui capitoli specifici del bilancio previsionale 2022 in fase di predisposizione;
4. di dare atto che il Sig. Marco Garzia dovrà prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Zollino dal 01/04/2022 al 31/12/2022 per n. 9 ore settimanali articolate secondo le modalità che verranno concordate in modo tale da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza;
5. di affidare ai competenti Uffici Comunali e al Responsabile del Settore interessato l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le attività consequenziali alla presente Deliberazione;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Andrano per gli adempimenti di propria competenza;
7. di comunicare ai Capigruppo Consiliari l'oggetto della presente Deliberazione ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
8. di dichiarare la presente Deliberazione, con separata analoga votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



**OGGETTO: UTILIZZO EX ART. 1, COMMA 557 L. 311/2004 DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI ANDRANO SIG. MARCO GARZIA**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: **13/04/2022**

**Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario/Ufficio Servizi Sociali**

f.to PERRONE DANIELA

---

---

**VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

rilascia parere: **Favorevole**

Data **13/04/2022**

**Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario**

f.to PERRONE DANIELA

---

Deliberazione n° **48** del **13/04/2022**

Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO  
Dott. Giuseppe BORGIA

---

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **15/04/2022** al n. **202** per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al **30/04/2022** come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**IL MESSO COMUNALE  
TONDI DANILO**

**IL SEGRETARIO**